

[Legge regionale 28 marzo 2014, n. 5](#)

**Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali).**

Art. 2

(Modifiche alla [legge regionale 9/2007](#))

1. Alla [legge regionale 23 aprile 2007, n. 9](#) (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 è aggiunto il seguente:

<<3 ter. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.>>;

b) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. La violazione delle modalità esecutive di cui all'articolo 16, comma 3 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.>>.